



La propria immagine: tutto ciò che prevede la legge

Informazioni sul tema "Diritto alla propria immagine"

La vostra Polizia e la Prevenzione Svizzera
della Criminalità (PSC) – un servizio
intercantonale della Conferenza delle
direttrici e dei direttori dei dipartimenti
cantionali di giustizia e polizia (CDDGP)



Editore

Prevenzione Svizzera della Criminalità PSC
Casa dei Cantoni
Speichergasse 6, casella postale, CH-3001 Berna
Responsabile: Fabian Itg
e-mail: info@skppsc.ch, www.skppsc.ch

L'opuscolo è disponibile presso ogni posto di polizia in Svizzera e presso ogni ufficio della polizia territoriale del Principato del Liechtenstein.

L'opuscolo è pubblicato in italiano, francese e tedesco, e può essere scaricato come file PDF all'indirizzo www.skppsc.ch.

Redazione

Prevenzione Svizzera della Criminalità PSC

Realizzazione grafica

Weber & Partner, Berna, www.weberundpartner.com

Stampa

Gremper SA, 4005 Basilea

Tiratura

i: 10000 copie | f: 20000 copie | t: 60000 copie

Copyright

Prevenzione Svizzera della Criminalità PSC
Giugno 2026

Il diritto svizzero non contempla nessun articolo particolare denominato “Diritto alla propria immagine”, tuttavia ogni persona ha questo diritto. In concreto, cosa significa? Il diritto alla propria immagine è un diritto della personalità e significa sostanzialmente che ogni persona ha il diritto di decidere se utilizzare effettivamente immagini che la rappresentano e in quale contesto, tenuto conto che **la pubblicazione** è proprio la modalità di utilizzazione che crea il maggior numero di problemi. Poiché, come spesso accade, anche nel caso delle disposizioni di legge vi sono le eccezioni alla regola. Il diritto alla propria immagine non è assoluto!

Dato che la propria immagine (come pure, per esempio, il proprio nome e cognome e la propria voce) non fa parte del nucleo essenziale dell'esistenza umana¹, questo diritto può essere **ceduto**. In altri termini, può diventare l'oggetto di accordi contrattuali e può anche essere venduto. Non sono solo gli attori e i doppiatori a convivere con questa situazione, bensì è praticamente l'intero mondo dei media ad essere confrontato ogni giorno con tali accordi. I diritti **inalienabili**, invece, sono per esempio il diritto alla vita e all'integrità fisica, e soprattutto i diritti umani. Questi diritti non sono negoziabili.

Di conseguenza, se l'immagine di una persona (indipendentemente dal fatto che sia disegnata, dipinta, fotografata, filmata ecc.) è pubblicata (p. es. su un giornale, in Internet, affissa a un albo) e se non sono stati presi accordi di **nessun tipo** al riguardo fra la persona raffigurata e la persona che ha pubblicato l'immagine, ciò può trasformarsi in un problema, soprattutto se la persona raffigurata **non è d'accordo** con la pubblicazione. Se il tutto sfocia in un'azione legale e poi in un processo, un tribunale dovrà decidere se il diritto della personalità è stato ingiustificatamente leso. Ingiustificatamente perché vi sono anche lesioni senza conseguenze legali, in quanto per esse sussistono delle deroghe (art. 28 CC).

Articolo 28 CC (estratto)



La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalle leggi.

Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa.

¹ Decisione del Tribunale federale (DTF 136 III 401)

1° esempio

Una coppia di turisti si trova a Parigi nelle vicinanze della torre Eiffel. Con la sua fotocamera digitale il marito scatta tre foto: la prima è una foto panoramica della torre Eiffel con molte persone sconosciute tutt'intorno; la seconda è una foto di sua moglie con la torre Eiffel sullo sfondo; la terza è una foto di un artista di strada, scattata ad una distanza di tre metri. Il giorno seguente pubblica le tre foto in Internet, sul suo "blog delle vacanze", a cui tutti possono accedere liberamente. Ha il diritto di farlo?



Ora, per poter stabilire se, pubblicando le foto della torre Eiffel, l'uomo in questione ha leso in modo ingiustificato i diritti della personalità, si devono considerare in modo distinto due aspetti. Primo: il **genere di immagine**; secondo: il **contesto** (sussiste un accordo fra le parti coinvolte o un altro motivo giustificativo?).

1. Il genere di immagine

a) La persona non è al centro dell'immagine: funge da "elemento decorativo"

Nelle aree pubbliche, e soprattutto nei luoghi turistici, è praticamente impossibile scattare foto senza la presenza di persone. Perciò qui vale la regola seguente: se sulla foto raffigurante un paesaggio o un panorama appare una persona che però non rappresenta il soggetto principale dell'immagine (ciò che fra l'altro non deve significare: essere al centro), in questo caso il/la fotografo/a non ha bisogno del consenso della persona fotografata. Questo vale anche per la foto di partecipanti a manifestazioni ed eventi pubblici, a condizione che la persona raffigurata non sia messa in rilievo, bensì sia percepita come appartenente al gruppo di persone. In questi casi, non sussiste alcuna lesione ingiustificata del diritto.

b) La persona è al centro dell'immagine

Una lesione ingiustificata del diritto alla propria immagine presuppone che la persona raffigurata sia mostrata **così com'è**, ossia che costituisca il soggetto principale dell'immagine e quindi risulti anche **riconoscibile**. Quanto più un'immagine si presta a mettere in cattiva luce la persona che vi è raffigurata, tanto più si dovranno applicare criteri severi. In questo caso può essere utile valutare se l'immagine raffigura un ambito della vita pubblica, privata o addirittura segreta. L'impressione cambia radicalmente se una persona viene fotografata in uno squallido bar o in un ristorante di lusso.

È quindi stato appurato che l'uomo del **1° esempio** non ha leso ingiustificatamente nessun diritto della personalità con la sua foto panoramica, poiché le persone raffigurate fungono solo da "elemento decorativo". Sulle altre due foto, invece, la persona di volta in volta raffigurata è inequivocabilmente il soggetto principale della foto ed è chiaramente riconoscibile. In questo caso, occorre quindi anche tener conto del contesto.

2. Il contesto

Come già menzionato in precedenza, vi possono essere situazioni in cui sussiste sì una lesione del diritto alla propria immagine, ma questa è **motivata e proporzionale** e quindi giustificata. Il Codice civile (CC) cita tre cosiddetti **motivi giustificativi**.

a) Il consenso

La persona in questione si dichiara (idealmente) già prima o (per lo meno) a posteriori d'accordo con l'acquisizione/la pubblicazione dell'immagine. A questo proposito, la dichiarazione di volontà dev'essere **concreta**, riferita al caso specifico e **valida** (per la capacità di discernimento vedere più avanti). Il consenso dato una volta è limitato a quella determinata situazione. In altri termini, non vale anche in futuro, per altri scopi o altre persone. L'effettività del consenso dipende dalle circostanze del singolo caso. Quanto più grande è l'ingerenza nella sfera privata della persona raffigurata – si pensi a foto che ritraggono il soggetto in pose particolari – tanto più il consenso deve riferirsi in modo effettivo ed esplicito a questa lesione.

Un consenso può però anche essere **implicito**. In altri termini, il permesso non è accordato in modo esplicito, ma può risultare **tacito** in funzione delle circostanze, del comportamento, della gestualità e della mimica. Per esempio, quando una persona posa consapevolmente davanti ad una fotocamera per una foto di gruppo o quando non si allontana dal gruppo di curiosi che si trova sul luogo di un incidente in presenza di un reporter che scatta le sue foto.

Il consenso accordato può sempre essere revocato in qualsiasi momento, a meno che non vi siano in primo piano interessi economici (p. es. se una foto, previo ottenimento del consenso, è utilizzata a scopi pubblicitari). Generalmente, si può partire dal seguente presupposto: una persona che acconsente ad essere fotografata accetta anche una pubblicazione dell'immagine nel rispettivo contesto di riferimento. Questo vale anche, e soprattutto, per le foto giornalistiche. Si può anche presumere che una persona che partecipa ad una festa

di compleanno e si fa volutamente fotografare con il/la festeggiato/a in pose innocenti, non abbia nulla in contrario al fatto che le foto siano postate su un social network. Ma anche in questo caso dipende naturalmente sempre dalle circostanze effettive del singolo caso. E chiedere il consenso non costa nulla!

b) L'interesse preponderante pubblico o privato

Questo motivo giustificativo è importante soprattutto per le giornaliste e i giornalisti. Come esempio possiamo prendere l'articolo sulla partecipazione di un determinato uomo politico ad una manifestazione: l'interesse del pubblico, la sua necessità di essere informato, è in questo caso preponderante rispetto alla lesione del suo diritto alla propria immagine. Naturalmente occorre soppesare ogni singolo caso. Poiché ciò che per il "normale cittadino" risp. per la "normale cittadina" può già valere come lesione ingiustificata del suo diritto alla propria immagine, non lo è necessariamente per un personaggio pubblico. È piuttosto raro, ma anche possibile, che gli interessi privati fungano da motivo giustificativo. Tra questi rientrano, per esempio, le situazioni di legittima difesa o di necessità.

c) La base legale


Può anche capitare che per un'inchiesta di polizia sia per esempio necessario pubblicare la foto di un pericoloso criminale ai fini di una ricerca. Tuttavia, queste deroghe hanno piuttosto un'importanza minore rispetto alla consuetudine di pubblicare foto sui social network, ambito quest'ultimo alquanto problematico.

Publicando le foto di sua moglie e dell'artista di strada, il turista del nostro esempio ha quindi sì leso il loro diritto alla propria immagine, ma non in modo ingiustificato. Egli può presumere che sua moglie sia d'accordo con la pubblicazione e che l'artista di strada abbia anch'egli dato probabilmente il suo consenso in modo "implicito". Quest'ultimo, infatti, cerca per l'appunto l'attenzione del pubblico.²

² Attenzione! Le persone che, per **professione, devono** lavorare in luoghi pubblici (come operai edili, agenti di polizia, accompagnatori/trici di treno, ecc.), di regola non danno **nessun** consenso "implicito".

2° esempio

Un moniteur di sci desidera postare sul sito dell'associazione alcune foto che ritraggono la sua allieva dodicenne mentre scia. Le chiede se è d'accordo e quest'ultima acconsente. Basta questo consenso o il moniteur di sci deve chiedere anche ai genitori della sua allieva?



3° esempio

Un giovane vuole postare su una piattaforma social di tendenza un video che ritrae un suo collega diciassettenne completamente ubriaco ad una festa. Quest'ultimo è d'accordo e anche ora che è sobrio trova la cosa divertente. Ma può decidere autonomamente?

Il consenso di bambini e giovani

Nell'ambito dei social media, il **motivo giustificativo del consenso** assume un'importanza particolare, poiché qui si tratta di sapere a quali condizioni una persona *può*, in generale, dare un consenso giuridicamente valido.

Le persone capaci di discernimento (art. 16 CC), ma che per la loro età sono minorenni e quindi non hanno ancora l'esercizio dei diritti civili (art. 13 CC), possono far valere autonomamente i loro diritti strettamente personali (art. 19c CC). In relazione al diritto alla propria immagine, questo significa che la persona in questione può dare autonomamente il proprio consenso, presupposto che sia data la capacità di discernimento. Questo significa che la persona raffigurata dev'essere in grado da un lato di comprendere il senso, la portata e l'utilità delle proprie azioni (**capacità di comprensione**), e dall'altro – in base a questa cognizione – di agire ragionevolmente secondo il libero arbitrio (**capacità di attuare la propria volontà**). In base a ciò, i consensi nei due casi in questione sarebbero probabilmente sufficienti. Nel **2° esempio**, non sarebbe sbagliato informare comunque anche i genitori e, nel **3° esempio**, si potrebbe nuovamente riflettere insieme per capire se il video sarà ancora divertente anche fra un anno. **Ad ogni modo, l'età a partire dalla quale si considera una persona capace di discernimento non è chiaramente definita.** In caso di dubbio, per l'acquisizione e in particolare per la pubblicazione di un'immagine, sempre chiedere il consenso dei genitori o dei detentori dell'autorità parentale. Ma attenzione! Occorre evitare di pubblicare le immagini che ledono il diritto della personalità, per esempio perché attentano alla sfera intima e alla dignità, e nemmeno i genitori devono autorizzarle (art. 19c, cpv. 2, CC). In quest'ottica, e dati i rischi legati a Internet, i genitori dovrebbero riflettere attentamente sulla scelta delle foto dei propri figli da mostrare prima di pubblicarle.

4° esempio

Lea e Max stanno insieme da tre anni. Ora Lea si è però innamorata di un altro uomo. In preda alla rabbia, Max cerca dei modi per vendicarsi di Lea. Si ricorda che in passato avevano girato dei video intimi di comune accordo. Crea allora un nuovo profilo Facebook utilizzando una foto di Lea che presenta come una prostituta di nome Lolita alla ricerca di clienti di ogni genere. Lì pubblica anche il video. Cosa può fare Lea?



Le violazioni del Codice penale

Talvolta, il diritto alla propria immagine è addirittura tutelato dal Codice penale. È ad esempio il caso quando l'identità di una persona viene utilizzata con l'intento di nuocerle oppure di procurare a sé stesso o a un terzo un vantaggio illecito (art. 179^{decies} CP). Godono, inoltre, di una tutela particolare le immagini effettuate senza consenso nella sfera segreta o privata di una persona (art. 179^{quater} CP). È infine vietata la trasmissione di immagini con contenuti sessuali non pubblici (art. 197a CP).

Nell'esempio 4, Lea può quindi sporgere denuncia perché la sua identità è stata utilizzata in modo illecito e perché Max ha pubblicato il video intimo. A seconda della situazione, possono aggiungersi ulteriori fattispecie penali, come il delitto contro l'onore o il mobbing. Probabilmente non sussiste una violazione dell'art. 179^{quater} CP, poiché all'epoca Lea aveva dato il proprio consenso a girare video intimi. Per contro, non ne ha autorizzato la pubblicazione, ciò che, in questo frangente, costituisce una violazione del suo diritto alla propria immagine. Dato che un'azione penale richiede meno iniziativa personale rispetto a un'azione civile, nel caso specifico Lea farebbe meglio a sporgere una denuncia penale piuttosto che intentare un'azione civile.

Codice penale (estratti)

Condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici

Art. 197a²⁸⁸ cpv. 1

Chiunque trasmette a terzi contenuti sessuali non pubblici, segnatamente scritti, registrazioni sonore o visive, immagini, oggetti o rappresentazioni senza il consenso della persona che vi è riconoscibile, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa

Art. 179^{quater}241

Chiunque, con un apparecchio da presa, osserva o fissa su un supporto d'immagini un fatto rientrante nella sfera segreta oppure un fatto, non osservabile senz'altro da ognuno, rientrante nella sfera privata d'una persona, senza l'assenso di quest'ultima, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Usurpazione d'identità

Art. 179^{decies}250

Chiunque utilizza l'identità di un'altra persona senza il suo consenso con l'intento di nuocerle oppure di procurare a sé stesso o a un terzo un vantaggio illecito è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Il diritto alla propria immagine è stato lesso ingiustificatamente. Che fare ora?

Se qualcuno ha pubblicato una foto o un video senza aver ottenuto il consenso della persona ivi raffigurata, si consiglia a quest'ultima di parlare dapprima (se possibile) con la persona responsabile della lesione del diritto e di chiederle di cancellare la foto o il video. Se, agendo in questo modo, la persona lesa non ottiene nulla, ha la possibilità di intentare un'azione legale, procedura che può tuttavia essere lunga e onerosa e che non sempre sfocia nel successo auspicato.

Diritto civile: dato che si deve far valere un interesse degno di protezione, vale la pena adire le vie legali solo in caso di gravi lesioni. È inoltre consigliabile richiedere dapprima il parere di un professionista (consulente legale, avvocato/a). Potrebbe eventualmente sussistere anche un'infrazione alla **Legge sulla protezione dei dati (LPD)**. Ogni persona, il cui diritto alla propria immagine è stato lesso illecitamente, può chiedere l'intervento del giudice (art. 28, cpv. 1 CC).

Diritto penale: se è stato violato un diritto della personalità ai sensi del Codice penale, la persona oggetto di tale violazione può sporgere denuncia in polizia nel giro di tre mesi. Il termine di tre mesi decorre dal giorno in cui la persona avente diritto di querela viene a conoscenza dell'identità dell'autore o dell'autrice del reato. Tutti i casi citati sono reati perseguibili a querela di parte. Pertanto, la polizia avvia le indagini solo a seguito di una denuncia della parte lesa, e in quel caso verificherà la fattispecie. A differenza delle azioni civili, la colpa non deve quindi essere provata dalla parte attrice.

Legge sulla protezione dei dati (LPD)

Le fotografie sono considerate dati personali ai sensi della Legge sulla protezione dei dati (cfr. art. 5 lett. a, LPD). La Legge sulla protezione dei dati garantisce il diritto all'autodeterminazione informale e vieta – fra l'altro con rimando alle sopracitate pretese previste dal Codice civile (art. art. 32, cpv. 2, LPD) – il trattamento illecito e la comunicazione dei dati personali. Per "trattamento" s'intende qualsiasi operazione, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la comunicazione, l'utilizzazione o la modificazione di dati (art. 5, lett. d, LPD).

A seconda della situazione e della gravità della (possibile) violazione, sono disponibili diverse possibilità di intentare azioni giudiziarie. Le azioni civili mirano ad ottenere un risarcimento dei danni, a proibire e far cessare la violazione, così come ad accertare l'illiceità di una violazione, mentre le azioni penali mirano a punire l'autore o l'autrice da parte dello Stato. L'infografica seguente offre una panoramica delle principali azioni legali.

Lesione	Azione legale
La lesione ha causato danni finanziari, p. es. a causa della perdita di clienti, cfr. art. 4 segg. CO	Azione di risarcimento del danno art. 28a, cpv. 3, CC
La lesione è particolarmente grave, cfr. art. 29 CO	Azione di riparazione del torto morale art. 28a, cpv. 3, CC
L'immagine ha permesso di guadagnare del denaro, p. es. grazie alla vendita di un manifesto, cfr. art. 423 CO	Azione di consegna dell'utile art. 28a, cpv. 3, CC
Occorre impedire una lesione imminente	Azione inibitoria art. 28a, cpv. 1, CC
Occorre far cessare la lesione esistente	Azione di cessazione art. 28a, cpv. 1, CC
Occorre accertare l'esistenza di una lesione illecita	Azione di accertamento art. 28a, cpv. 1, CC
Occorre rettificare false dichiarazioni e parità delle armi nei mezzi di comunicazione periodici	Istanza di pubblicazione/ di rettifica e risposta art. 28a, cpv. 1, 28 g segg., CC
Fare fotografie nella sfera privata	Violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa art. 179 ^{quater} CP
L'identità viene utilizzata da terzi per ottenere un vantaggio illecito o con l'intento di nuocere alla persona.	Usurpazione d'identità art. 179 ^{decies} CP
Foto o video di natura intima vengono messi a disposizione di terzi o pubblicati senza consenso.	Condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici art. 197a ²⁸⁸ CP

Conclusione

Il diritto alla propria immagine non significa avere **un'autodeterminazione assoluta** sulla produzione e sull'utilizzazione di immagini relative alla propria persona. Se, per esempio, si può partire dal presupposto che sussiste un consenso tacito quando si scatta una foto di gruppo, oppure se la persona raffigurata è un personaggio pubblico, è difficile impedire la pubblicazione di una foto, proprio come nel caso in cui la persona raffigurata non è il soggetto principale o non è praticamente riconoscibile sull'intera immagine.

Se tuttavia la foto è tale da rendere il soggetto riconoscibile e non sussiste alcun interesse pubblico preponderante, la persona in questione deve dare il proprio consenso per l'acquisizione e l'utilizzazione della propria immagine. Anche un minorente può dare un tale consenso, premesso che sia capace di discernimento (capacità di comprensione e capacità di attuare la propria volontà).

È vietato, ad esempio, violare la sfera segreta o la privacy altrui, oppure usurpare l'identità di un'altra persona con l'intento di nuocerle oppure di procurare a sé stesso o a un terzo un vantaggio illecito. È inoltre illegale pubblicare immagini o video di natura intima senza il consenso della persona ivi raffigurata.

In ogni caso, chi ha un comportamento **corretto** e **rispettoso** non pubblica immagini che mettono in cattiva luce la persona raffigurata, che la offendono, la ridicolizzano o danneggiano la sua reputazione. In quest'ambito, inoltre, sussiste sempre il rischio che subentrino altre fattispecie penali!

Avviso importante!

Tutto ciò che è scritto in piccolo nelle clausole dei social network è certo difficilmente decifrabile, ma è comunque importante! Nelle condizioni generali di utilizzo di Facebook, per esempio, si specifica che l'utente concede al social network il diritto di utilizzare le foto come meglio crede e senza preavviso!



Prevenzione Svizzera della Criminalità
Casa dei Cantoni
Speichergasse 6
3001 Berna

www.skppsc.ch